

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGÉK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 04/09

20 gennaio 2009

*Sentenza della Corte di giustizia nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06*

*Schultz-Hoff / Deutsche Rentenversicherung Bund  
Stringer e.a / Her Majesty's Revenue and Customs*

### **IL LAVORATORE NON PERDE IL DIRITTO ALLE FERIE ANNUALI RETRIBUITE CHE NON HA POTUTO ESERCITARE A CAUSA DI MALATTIA**

*Al lavoratore spetta un indennizzo per le ferie annuali retribuite non godute*

Nell'odierna sentenza la Corte di giustizia delle Comunità europee interpreta il diritto alle ferie annuali retribuite sancito dalla direttiva comunitaria sull'orario di lavoro<sup>1</sup>.

Tale interpretazione è stata richiesta dal Landesarbeitsgericht di Düsseldorf (Germania) e dalla House of Lords (Regno Unito) nell'ambito di controversie aventi ad oggetto il diritto alle ferie annuali retribuite dei lavoratori che si trovano in congedo per malattia.

Il Landesarbeitsgericht di Düsseldorf deve pronunciarsi sull'indennità dovuta a un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite a causa di un'inabilità al lavoro che ha condotto al suo stesso collocamento in pensione. Secondo la normativa tedesca applicabile, il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite non godute si estingue alla fine dell'anno civile di riferimento e, al più tardi, allo scadere di un periodo di riporto che, salvo deroga in favore del lavoratore fissata dal contratto collettivo, ha una durata pari a tre mesi. Qualora il lavoratore sia stato inabile al lavoro sino alla fine di tale periodo di riporto, le ferie annuali retribuite non godute non devono essere compensate, alla cessazione del rapporto lavorativo, mediante un'indennità finanziaria.

Oltre che su un'analogia richiesta di indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute durante il periodo di riferimento definito dal diritto britannico, la House of Lords deve pronunciarsi sul caso di un lavoratore che, nel corso di un congedo per malattia di durata indeterminata, ha chiesto al proprio datore di lavoro di fruire di alcuni giorni di ferie annuali retribuite nei due mesi successivi alla domanda.

Nella sentenza la Corte rileva che il diritto al congedo per malattia e le modalità del suo esercizio non sono disciplinati dal diritto comunitario. Per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, gli Stati membri definiscono le sue condizioni di esercizio e di attuazione, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori se ne possono avvalere, astenendosi però dal condizionare il sorgere stesso di tale diritto.

<sup>1</sup> Art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

In tale contesto il diritto alle ferie annuali retribuite sancito dalla direttiva sull'orario di lavoro non osta, in linea di principio, né all'autorizzazione di ferie annuali retribuite durante un periodo di congedo per malattia né alla loro interdizione, purché il lavoratore interessato abbia la possibilità di esercitare il suo diritto nel corso di un altro periodo.

Se le modalità di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite nei diversi Stati membri sono decise dagli stessi Stati, le modalità di riporto delle ferie non godute sono subordinate a taluni limiti.

Al riguardo la Corte rileva che il diritto alle ferie annuali di un lavoratore in congedo per malattia debitamente prescritto non può essere subordinato all'obbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento stabilito dallo Stato membro interessato. Di conseguenza, uno Stato membro può prevedere la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto soltanto se il lavoratore ha avuto la possibilità concreta di esercitare il suo diritto alle ferie.

La Corte osserva che un lavoratore che si trovi in congedo per malattia per l'intera durata del periodo di riferimento e oltre il periodo di riporto fissato dal diritto nazionale non ha la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite. Lo stesso vale per un lavoratore che ha lavorato durante una parte del periodo di riferimento prima di essere collocato in congedo per malattia.

**La Corte conclude che il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro sia perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.**

Per quanto concerne il diritto ad un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la Corte dichiara che l'indennità deve essere calcolata in modo da porre il lavoratore in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro. Pertanto la retribuzione ordinaria del lavoratore, cioè quella che gli deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite, è parimenti determinante ai fini del calcolo dell'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: FR CS DE EN ES EL HU IT PL PT RO SK*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-350/06>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Marie-Christine Lecerf  
tel. (00352) 4303 3205 fax (00352) 4303 3034*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"  
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione  
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249  
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*